

SERVIZIO VIGILANZA PRUDENZIALE
SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA

Rifer. a nota n.		del		Alle Imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia
Classificazione	III	2	1	Loro Sedi ITALIA
All.ti n.	1			

Oggetto *Solvency II*: calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità – indagine sull'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.

Premessa

1. A norma dell'art. 77 *quinquies*, comma 1, della Direttiva 2009/138/CE è prevista per le imprese di assicurazione e di riassicurazione la possibilità di applicare l'aggiustamento per la volatilità (*Volatility Adjustment*, in seguito VA) alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima delle riserve tecniche.
2. Il calcolo dell'aggiustamento in oggetto è disciplinato dagli artt. 49, 50 e 51 del Regolamento Delegato UE 35/2015 della Commissione Europea.
3. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 (ITS) prevede, tra le informazioni che le imprese devono trasmettere annualmente, a partire dal 2017, uno specifico *template* (S.22.01.01) in cui sono riportati gli effetti prodotti dall'applicazione delle misure *Long Term Guarantees* (in seguito LTG). Tali informazioni, per le imprese di assicurazioni che offrono prodotti vita con garanzia di rendimento, sono state anticipate con i risultati dell'esercizio di Stress Test EIOPA 2016 lanciato il 24 maggio 2016.

Adempimenti previsti dal Codice delle Assicurazioni Private

4. Nell'ordinamento nazionale non è previsto un procedimento autorizzativo per l'applicazione del VA. Inoltre, il Codice delle Assicurazioni Private (in seguito CAP) definisce, ai sensi degli articoli 30bis, 30ter, comma 4, e 47septies, taluni adempimenti per le imprese che fanno ricorso a tale misura. In particolare:
 - a. l'impresa è tenuta nell'ambito del sistema di gestione dei rischi a redigere un piano di liquidità con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti al VA;

- b. l'impresa¹ valuta, nell'ambito della gestione integrata delle attività e passività:
- i. la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo del VA ed i possibili effetti a carico dei fondi propri ammissibili di una vendita forzata di attivi;
 - ii. l'impatto di un azzeramento del VA;
- c. l'impresa predispone un elenco di misure per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio qualora l'azzeramento del VA determini il mancato rispetto del requisito patrimoniale.
- d. l'impresa include, nella politica scritta sulla gestione dei rischi, una politica relativa ai criteri di applicazione del VA.
- e. l'impresa che applica il VA, nell'ambito della valutazione interna del rischio e della solvibilità, è tenuta a valutare la conformità e l'osservanza su base continuativa dei requisiti patrimoniali previsti dal Titolo III, Capo IV-bis, e dei requisiti in materia di riserve tecniche previsti dal Titolo III, Capo II del CAP sia tenendo che non tenendo conto del VA.
- f. l'impresa deve indicare nella descrizione delle basi e dei metodi utilizzati per la valutazione, delle attività, delle riserve tecniche e delle altre passività, inclusa nella relazione annuale sulla propria solvibilità e condizione finanziaria, se utilizza il VA e quantificare l'impatto dell'azzeramento di tale misura sulla situazione finanziaria dell'impresa.

Richiesta di informazioni

5. Tenuto conto del set informativo già richiesto per l'esercizio di *Stress Test 2016*, si chiede alle sole imprese non coinvolte nel citato esercizio e che hanno applicato il VA, di anticipare la trasmissione all'IVASS delle informazioni sull'impatto del VA, con riferimento alla data del 1 gennaio 2016, sulle *Technical Provisions*, sui *Basic Own Funds*, sugli *Eligible Own Funds*, sull'*SCR* e sull'*MCR*.
6. Le suddette informazioni dovranno essere trasmesse all'IVASS tramite la piattaforma INFOSTAT² entro il 15 ottobre 2016, compilando il file Excel in

¹ Le richiamate valutazioni sono presentate ogni anno all'IVASS nel quadro delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 47-quater del CAP.

² L'invio del file Excel dovrà seguire modalità analoghe a quanto previsto per le informazioni descrittive inviate in occasione delle segnalazioni *day-one* (cd. *narrative reporting*). La disponibilità dell'ambiente per la trasmissione dei dati all'IVASS verrà segnalata sulla home page del sito dell'Istituto nella sezione Solvency II.

allegato in cui sono state oscurate le celle che non dovranno essere compilate.
La struttura del file corrisponde al template S.22.01.01 definito nel Regolamento
UE 2015/2450. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla casella e-mail
divisione.rilevazionegestioneinformazioni@ivass.it.

Distinti saluti.

Per delegazione del Direttorio Integrato

firma 1